

CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro I - Soggetti

Titolo V - Parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria

Art. 87 Esclusione di ufficio del responsabile civile.

1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la citazione o per l'intervento del responsabile civile, ne dispone l'esclusione di ufficio, con ordinanza.
2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare.
3. L'esclusione è disposta senza ritardo, anche di ufficio, quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato.